

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XX - N. 6 - Novembre/Dicembre 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperri Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

16 NOVEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **UNICO 2016: pagamento rate imposte saldo 2015 e 1° acconto 2016 (soggetto con part. IVA)**
- Autoliquidazione INAIL :quarta rata

25 NOVEMBRE venerdì

- Elenchi intrastat: mensili

30 NOVEMBRE mercoledì

- **UNICO 2016: pagamento rate imposte saldo 2015 e 1° acconto 2016 (soggetto senza part. IVA)**
- **ACCONTI IMPOSTE:** versamento della 2° rata d'acconto per l'anno 2016 di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfettari;
- **CONTRIBUTO IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:** secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;
- **GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI:** secondo acconto anno corrente;
- **ACQUISTI DA S. MARINO:** invio telematico acquisti annotati nel mese precedente (ottobre 2016)
- **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA:** versamento della prima rata (60%)
- **ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE:** Versamento della prima rata (60%)

16 DICEMBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **IMU e TASI:** versamento a saldo
- TFR: versamento acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione

27 DICEMBRE martedì

- **IVA:** Versamento acconto dichiarazione annuale 2016
- Elenchi intrastat: mensili

30 DICEMBRE venerdì

- Stampa o conservazione elettronica registri contabili (libro giornale, mastro e inventari, registri IVA ecc.)

VOLUNTARY DISCLOSURE GIUBILARE: adempimenti



In attesa del provvedimento annunciato dal governo circa la riapertura della procedura Voluntary disclosure ci occupiamo di un altro provvedimento che a breve "chiuderà i battenti".

Scade infatti, il 20 novembre 2016 il termine per godere dei benefici della remissione dei peccati.

Con avviso anticipato nella Liturgia Penitenziale del 13 marzo 2015 seguito dal documento ufficiale Bolla Papale di data 11 aprile 2015 ricordiamo che l'8 aprile 2015 è stato aperto il Giubileo straordinario della Misericordia. In relazione a tale periodo, definito come "di remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale", sono stati aperti i termini per ottenere, tra le altre **l'indulgenza plenaria** che ricordiamo, ai sensi del combinato disposto di cui alle norme 1, 2 e 7 della Costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina del 1 gennaio 1967, è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa.

Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata ed adempiere tre condizioni:

- confessione sacramentale;
- comunione eucaristica;
- preghiera secondo le intenzioni del pontefice.

Oltre ai precedenti adempimenti è quindi necessario, come premessa fondamentale, accostarsi con cuore contrito al sacramento della Penitenza ed effettuare un pellegrinaggio in una delle grandi Basiliche giubilari, a Roma, in Terra Santa e nelle Chiese designate in ogni diocesi. Novità per l'anno Santo in oggetto la concessione di status di porta Giubilare non solo alle chiese designate ma ai cosiddetti "santuari della carità" (per Trento, come esempio il centro di accoglienza notturno della Caritas "Bonomelli").

Ultimo adempimento è l'impegno in opere di carità e penitenza che esprimano la conversione del cuore. Invitiamo dunque tutti coloro intendano beneficiare di queste dispense di affrettarsi per la preparazione degli adempimenti. E' bene ricordare che le spese di viaggio, vitto alloggio per varcare le porte giubilari non sono deducibili dal reddito di impresa arti e professioni e nel caso venissero dedotte sono considerate dall'amministrazione temporale (cfr dichiarazione del Cardinal Angelo Bagnasco del 22/01/2013) "peccato" che farebbe inevitabilmente decadere il penitente dai benefici di cui sopra.

GIORGIO DEGASPERI
Studio Degasperri Martinelli & Ass.ti

In questo numero:

- VOLUNTARY DISCLOSURE GIUBILARE: adempimenti
- ACCONTI D'IMPOSTA 2016
- CONAI: iscrizione e contribuzione
- BILANCIO D'ESERCIZIO: novità
- NASPI: assicurazione sociale per l'impiego
- RAVVEDIMENTO IVA: compensazione tardivo versamento
- ACCONTO IVA 2016



RASSEGNA STAMPA sintesi

Alla soppressione di Equitalia seguiranno i provvedimenti attuativi

La scelta dell'Esecutivo di ricorrere a un decreto-legge "collegato" alla Manovra per decretare la fine di Equitalia, va incontro alle richieste del presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, che ha più volte auspicato "un provvedimento finalmente semplice, senza nuove clausole di salvaguardia e con solo misure macroeconomiche", accompagnato da decreti collegati per quanto riguarda "le misure localistiche e microsettoriali".

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi, dovrebbe contenere una norma-quadro che sancisce la soppressione dell'ente nazionale della riscossione, alla quale poi seguiranno apposite norme di attuazione (per la predisposizione delle quali il Mef si atterrà alle indicazioni provenienti da Fmi e Ocse). Molto probabilmente occorrerà attendere l'emanazione di un provvedimento attuativo anche per quanto riguarda la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle, misura anch'essa varata da Palazzo Chigi contestualmente al disegno di legge di Bilancio.

(Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2016, pag. 5)

Dalle nuove regole sui bilanci effetti anche per la base imponibile Irap

Le novità apportate alla disciplina del bilancio di esercizio e consolidato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 non mancano di sortire effetti anche sotto il profilo tributario: aspetto, questo, ancor più delicato se solo si considera che manca una disciplina fiscale di coordinamento con le nuove norme civilistiche.

In tale contesto si sottolinea, ad esempio, come l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 e E.21) possa incidere anche sulla determinazione della base imponibile dell'Irap.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/97, infatti, la base imponibile Irap dev'essere determinata quale differenza tra il valore e i costi della produzione (seppur con talune deroghe) "così come risultanti dal conto economico dell'esercizio". Nello specifico, per effetto delle citate modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le componenti straordinarie che fino ai bilanci 2015 sono state contabilizzate nella voce E) dovranno essere riclassificate nella parte "ordinaria" del conto economico.

(Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2016, pag. 19)

I controlli della Guardia di Finanza passano anche attraverso internet

La Guardia di Finanza ha costituito recentemente una task force con il compito di procedere ad un "sistematico, strutturato e permanente monitoraggio della rete, con l'obiettivo di individuare tracce di fenomeni di illegalità economico-finanziaria commessa sfruttando il web": lo ha annunciato il comandante generale del Corpo, Giorgio Toschi, nel corso di un'audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.

Nel mirino delle Fiamme Gialle anche i siti che offrono "pacchetti" di evasione o elusione fiscale: al riguardo Toschi ha affermato che "La priorità è rappresentata dal rinvenimento delle offerte di servizi di studi legali, società o altri enti, finalizzate alla costituzione di trust, shell companies o altre entità finanziarie offshore, alla realizzazione di investimenti volti a garantire "protezione" a redditi o a patrimoni, nonché a

ACCONTI D'IMPOSTA 2016

Il giorno 30 novembre 2016 scade il termine di versamento del secondo acconto d'imposta per l'anno 2016.

52,00 (per IRPEF e IRAP) e euro 21,00 (per IRES e IRES Società di Capitali).

BASE DI CALCOLO

La misura complessiva dell'acconto annuale dovuto è:

- 100% per IRPEF;
- 100% per IRES;
- 100% per IRAP

Le percentuali come sopra esposte devono essere calcolate sull'imposta dovuta nel 2015. L'importo della seconda rata è determinato sottraendo dall'acconto complessivo l'importo della prima rata.

VERSAMENTO NON DOVUTO

Quando il rigo di riferimento non supera euro

RIDUZIONE DELL'ACCONTO

Permane la facoltà di calcolare l'acconto sulla base del minor reddito previsto per il 2016

VIOLAZIONI-SANZIONI-INTERESSI

È prevista la sanzione per omesso, ritardato o insufficiente versamento pari al 30%, con le riduzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 in caso di ravvedimento operoso.

Si ricorda inoltre che il 30 novembre 2016 scade il termine per il versamento del secondo acconto del contributo INPS gestione separata, da versare nella stessa misura del primo e relativo a quei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono provvisti di autonoma cassa previdenziale.

ACCONTO NOVEMBRE 2016

IMPOSTA	MODELLO	RIGO RIFERIMENTO	CALCOLO ACCONTO
<u>PERSONE FISICHE</u>			
IRPEF	UNICO 2016	RN34	100% meno prima rata
IRAP	IRAP 2016	IR21	100% meno prima rata
<u>CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA</u>	UNICO 2016	RE23 RE25	9,60% per i soggetti al 22% 11,09% per i soggetti al 27,72%
<u>SOCIETA' DI PERSONE</u>			
IRAP	IRAP 2016	IR21	100% meno prima rata
<u>SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI E NON COMM.LI</u>	UNICO 2016 UNICO 2016 BIS	RN 17 RN 28	100% meno prima rata
IRES			
IRAP	IRAP 2016	IR21	100% meno prima rata

ACCONTO CEDOLARE SECCA

Da ricordare che per i contribuenti che hanno optato per la "cedolare secca" vi è l'obbligo di versamento dell'acconto entro il 30 novembre con le seguenti modalità:

- Il 60% del 95% del dovuto per i contribuenti che hanno versato il primo acconto (contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro stessa data);
- Il 95% del dovuto per chi versa in unica rata (contratti decorrenti dal 1 giugno o se il primo acconto risultava inferiore a . 257,52)
- Nulla se il contratto decorre dal 1 novembre in poi.

DA RICORDARE NEL CALCOLO DELL'ACCONTO

Nel calcolo dell'acconto 2016 si devono poi tenere in conto delle modifiche intervenute dall'anno corrente d'imposta come ad esempio:

- Non andrà presa in considerazione la deduzione forfettaria distributori carburante;
- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
- in presenza di redditi dei terreni, l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell'ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l'anno 2015. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta infatti modificando nuovamente l'articolo 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2013 che aveva previsto l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni nella misura del 30% per l'anno 2015 (10%

nel caso di coltivatori diretti o IAP) e 7% per l'anno 2016, innalzandola al 30%, ma solo per i soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP, i quali quindi possono ricalcolare l'acconto 2016 senza considerare l'ulteriore rivalutazione (nella misura del 10%) applicata per l'anno 2015;

- in presenza di redditi di fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righe dei fabbricati;
- per i soggetti che effettuano investimenti in

beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%: l'acconto 2016 va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della legge n. 208/2015. È necessario quindi rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni.

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi

CONAI: iscrizione e contribuzione

CHI PARTECIPA

In base alla normativa vigente in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione degli imballaggi generati dal consumo di propri prodotti, e per questo devono partecipare al Consorzio (art. 221, D. lgs. 152/06).

Con il termine "produttori" si intendono: i produttori ed importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori - trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Con il termine "utilizzatori" si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni (cioè di merce imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti - rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).

ADESIONE AL CONAI

Tutti i soggetti come sopra definiti, devono aderire a CONAI. La quota di partecipazione è stabilita in un importo fisso di 5,16 (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa, se superiori ad euro 500.000,00).

La sanzione per mancata adesione è di euro 5.000,00.

COME ADERIRE AL CONAI

Per iscriversi al CONAI occorre inviare la domanda di adesione, con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa una sola volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del

Consorzio. E' inoltre attivo il servizio "adesione on line" per l'invio della domanda di adesione a CONAI attraverso il portale impresauniongiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org.

TERMINE

Il termine di adesione al Consorzio e per la regolarizzazione del pregresso è il 31.12.2016 (si vedano i dettagli dell'iniziativa "Tutti in regola" sul sito del consorzio www.conai.org, una particolare formula incentivante per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili).

Si invitano pertanto tutte le imprese potenzialmente interessate all'adempimento, a verificare obblighi e scadenze sul sito internet

www.conai.org.

CONTRIBUTO CONAI

I soggetti tenuti al versamento del contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci.

I soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale.

La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese SRL STP

RASSEGNA STAMPA sintesi

proporre pianificazioni fiscali aggressive e a favorire l'occultamento dell'origine e della provenienza dei flussi finanziari".
(Italia Oggi del 14 ottobre 2016, pag. 29)

Una Procura europea per le frodi Iva sopra i 100mila euro

In ambito Ue continua il confronto sulla creazione di una nuova procura europea (in inglese, EPPO), che dovrebbe essere competente in materia di reati finanziari che interessano l'Unione.

Al riguardo Vera Jourova, commissaria alla Giustizia, ha affermato che "con la nuova procura europea, l'Unione si doterà di una struttura permanente, specializzata. Sarà il primo organismo europeo che in questo campo avrà poteri decisionali. Non dimentichiamo che oggi l'Olaf, l'attuale ufficio europeo anti-frode, può solo raccomandare ai Paesi di effettuare indagini". Inoltre, "una possibilità è di considerare automaticamente europei i casi con un valore superiore ai 100mila euro. Tra i 10mila e i 100mila euro, invece, l'EPPO avrebbe la facoltà di decidere. Se seguiamo questi criteri, le statistiche recenti ci dicono che la nuova procura europea indagherebbe ogni anno su circa 2.500 casi".

(Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2016, pag. 6)

In arrivo le lettere di compliance riferite al 2013

Entro le fine dell'anno il Fisco invierà a imprenditori, lavoratori autonomi e società le comunicazioni di compliance (cosiddetti "alert") relative al periodo d'imposta 2013, elaborate sulla base dell'incrocio tra i dati trasmessi con lo spesometro da clienti e fornitori e i redditi dichiarati dai contribuenti.

In presenza di errori o dimenticanze, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso: lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E/2016.

Nel documento si legge tra l'altro che "L'obiettivo a tendere dell'Agenzia è quello di comunicare prima della presentazione della dichiarazione annuale dati in possesso sull'anno di imposta da dichiarare e le anomalie riscontrate nelle precedenti dichiarazioni, consentendo quindi al contribuente di non fare errori e correggere con sanzioni molto ridotte quelli già fatti". Entro la fine del mese, inoltre, le Entrate inizieranno ad inviare le lettere di compliance relative al modello 730/2016.

(Italia Oggi del 13 ottobre 2016, pag. 38)

Superammortamento anche per i software

Il "nuovo" superammortamento - che vedrà la luce nel 2017 con la prossima legge di Bilancio - comprenderà anche i software, purché funzionali agli investimenti in macchinari ed apparati digitali riconducibili al pacchetto "Industria 4.0": sarebbe questa la soluzione alla quale sono approdati i tecnici del Mef dopo un confronto con le associazioni di categoria.

Si ricorda che l'attuale versione della norma - contenuta nella legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 228) - esclude i beni immateriali dalla maggiorazione del 40 per cento della deduzione; si tratterebbe quindi di un'importante apertura.

Altre novità che probabilmente interesseranno la misura in esame sono le seguenti: innanzitutto, per poter usufruire dell'agevolazione, l'acquisto dovrà essere effettuato entro il 2017 ma il bene potrà essere con-

RASSEGNA STAMPA sintesi

segnato entro il 30 settembre 2018: sarà sufficiente il versamento - entro il 2017 - di un anticipo in misura superiore al 20 per cento; in secondo luogo, come già anticipato, si fa strada l'idea di restringere l'ambito applicativo del superammortamento con riferimento ai veicoli.

(Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2016, pag. 5)

Omesso versamento non punibile se il pagamento avviene prima della sentenza

Per i procedimenti penali relativi ai reati di omesso versamento dell'Iva o delle ritenute oppure di compensazione indebita di crediti non spettanti, in corso alla data del 22 ottobre 2015, scatta la non punibilità se l'imposta viene pagata integralmente prima della data in cui la sentenza diventa definitiva; quindi il versamento può essere effettuato anche successivamente all'apertura del dibattimento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sent. n. 40314/2016.

Si ricorda che ai sensi del nuovo art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (contenente la riforma delle sanzioni penali e amministrative - i reati sopra indicati non sono punibili se il contribuente paga il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

(Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2016, pag. 47)

Fuori dal registro la cessione di licenza tra familiari

Il trasferimento di una licenza all'interno del nucleo familiare si presume sia stato effettuato a titolo di liberalità, e quindi non dev'essere assoggettato ad imposta di registro; in subordine, non va comunque applicato il criterio del prezzo di mercato. A raggiungere questi importanti principi è stata la prima sezione della commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza n. 2605/2016, depositata lo scorso 3 maggio.

Per i giudici capitolini, in particolare, "sussistono fondati elementi per ritenere che il trasferimento della licenza di taxi effettuato dal contribuente al coniuge sia avvenuto a titolo gratuito e che pertanto non sia configurabile una cessione di impresa a titolo oneroso, assoggettabile ad imposta di registro"; è infatti "del tutto logico ritenere che tra marito e moglie o fra padre e figlio trasferimenti di questo tipo siano frutto di liberalità".

La pronuncia in commento appare peraltro in contrasto con l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10893/1995), secondo la quale la cessione della licenza dev'essere tassata ai fini dell'imposta di registro anche se avviene tra parenti in linea retta.

(Italia Oggi del 29 settembre 2016, pag. 29)

Black list, per l'efficacia delle modifiche rileva la pubblicazione in Gazzetta

Ai fini dell'Unico 2016, la circolare delle Entrate 26 settembre 2016, n. 39/E contiene almeno due novità:

- l'introduzione di un regime che prevede la deducibilità ordinaria nei limiti del valore normale, mentre per l'importo eccedente occorre dimostrare l'effettività dell'operazione con il soggetto black list. La norma pone in capo al contribuente l'onere di dimostrare la congruità del costo dedotto rispetto al valore nor-

BILANCIO D'ESERCIZIO: novità

Il D.Lgs. 139/2015 che recepisce la direttiva europea 2013/34/UE ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni del Codice Civile in materia di bilanci di esercizio. Le novità sono entrate in vigore con decorrenza 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da tale data. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare le nuove regole trovano pertanto applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, tuttavia, al fine di garantire la comparabilità dei dati, anche il bilancio 2015 dovrà essere necessariamente adeguato alle nuove prescrizioni. Di seguito si fornisce una sintesi delle novità più rilevanti.

Tipologie di imprese

Viene introdotta una nuova suddivisione delle imprese su base dimensionale con l'individuazione di tre categorie di soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio con adempimenti diversificati.

CATEGORIA	PARAMETRI (almeno 2 su 3 per due esercizi)	BILANCIO	NOTA INTEGRATIVA	RENDICONTO FINANZIARIO	RELAZIONE SULLA GESTIONE
Micro imprese	- n. medio dipendenti < 5 - attivo stato patrimoniale < euro 175.000 - ricavi < euro 350.000	Bilancio abbreviato	Esonero salvo fornire alcune informazioni in calce allo Stato Patrimoniale	No	Esonero salvo fornire alcune informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
Piccole imprese	- n. medio dipendenti < 50 - attivo stato patrimoniale < euro 4.400.000 - ricavi < euro 8.800.000	Bilancio abbreviato	Si (abbreviata)	Facoltà	Esonero salvo fornire alcune informazioni in nota integrativa
Grandi imprese	Altre	Bilancio ordinario	Si	Si	Si

Modifica degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale sono introdotte le seguenti modifiche:

- le azioni proprie ora devono essere iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto tramite la rilevazione di un'apposita "riserva negativa per azioni propria in portafoglio";
- i costi di ricerca applicata e pubblicità non possono più essere indicati tra le immobilizzazioni in quanto non più capitalizzabili. Resta solo la voce relativa ai costi di sviluppo;
- le partecipazioni, i crediti (immobilizzati e non) e i debiti riferiti a imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese consociate o sorelle) sono evidenziati in apposita voce;
- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la voce VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";
- gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; gli strumenti finanziari derivati passivi sono clas-

sificati in una nuova voce tra i fondi rischi e oneri;

- sono eliminati i conti d'ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il conto economico si rilevano le seguenti novità:

- nella macroclasse C "Proventi e oneri finanziari" vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- nella macroclasse D "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" sono state inserite specifiche voci per le rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati;
- è stata eliminata la macroclasse E "Proventi e oneri straordinari" la cui contabilizzazione deve ora essere fatta per natura nelle ordinarie voci di ricavo e costo con eventuale evidenziazione nota integrativa se di entità o incidenza eccezionale.

Modifica del contenuto informativo della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione

Le novità principali sono così sintetizzabili:

- le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico vanno presentate secondo l'ordine in cui le voci sono indicate nei rispettivi schemi;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono illustrati nella Nota integrativa e non più nella Relazione sulla gestione;
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite va indicata in Nota integrativa;
- a seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine, in Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative agli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Introduzione del Rendiconto finanziario

Una delle novità più importanti è l'introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. Il nuovo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono

redigere il bilancio d'esercizio costituito da: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa. Il contenuto e le caratteristiche del Rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio ed i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione le operazioni con i soci.

Introduzione del "principio" della rilevanza

Viene inserito il nuovo comma 4 dell'art. 2423 del c.c. che contempla l'applicazione del concetto di rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa degli accadimenti in bilancio. Non si tratta di un vero e proprio "principio" di redazione del bilancio, anche perché inserito nell'art. 2423 e non nel 2423bis, ma di una facoltà che se applicata può incidere notevolmente sulla redazione del bilancio. Nello specifico viene introdotta la facoltà di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando la loro inosservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le società restano comunque obbligate ad illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione.

Modifica dei criteri di valutazione

Il decreto 139/2015 ha modificato i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio descritti nell'art. 2426, comma 1, punti da 1 a 12 del c.c.. Di seguito si evidenziano le principali novità:

- I titoli immobilizzati (punto 1), i crediti e i debiti (punto 8) devono essere rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato. Tale criterio ripartisce lungo la durata del contratto le componenti economiche (es. premi di emissione, costi di transazione, aggi e disaggi) non imputandole al conto economico in modo costante ma tenendo conto del tasso di interesse effettivo (T.I.R.). Per crediti e debiti inoltre si dovrà tenere conto del fattore temporale (attualizzazione) e del valore di presumibile realizzo.
- L'avviamento (punto 6) deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile e nei casi eccezionali in cui questa non sia determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. In caso di precedente svalutazione dell'avviamento è fatto divieto di procedere all'eventuale ripristino di valore.
- I costi di sviluppo (punto 5) si ammortizzano in base alla vita utile e nei casi eccezionali in cui questa non sia determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni.
- Gli strumenti finanziari derivati (punto 11-bis) sono iscritti al fair value e le variazioni di

quest'ultimo sono imputate direttamente a conto economico se non si tratta di operazioni di copertura. Se il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Tale riserva è "rigirata" a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto. Se il derivato copre il rischio di fair value di elementi presenti in bilancio questi sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

- Viene abrogato il criterio di valutazione al "valore costante" (punto 12) per le attrezzature industriali e commerciali e per le rimanenze costantemente rinnovate e di scarsa importanza.
- Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate valutate con il metodo del patrimonio netto (punto 4) viene specificato che la differenza tra costo di acquisto e valore di iscrizione in sede di prima applicazione di tale metodo si determina con riferimento alla data di acquisizione.

L'art. 12 del decreto 139/2015 consente un'applicazione prospettica delle modifiche introdotte per alcune specifiche voci e con riferimento alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Trattasi delle voci di cui ai punti 1, 6 e 8 per le quali è prevista la facoltà di applicare i nuovi criteri di valutazione solo a quelle sorte a decorrere dal 1° gennaio 2016 continuando a valutare secondo i vecchi criteri le poste già in essere. Pertanto è possibile non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento dell'avviamento già iscritto.

La regola generale per tutte le altre poste di bilancio è l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni. Gli effetti connessi al cambiamento di principi contabili devono essere rilevati nell'esercizio in cui viene applicato il nuovo principio e contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio rilevando la rettifica tra gli utili portati a nuovo (bozza OIC 29).

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese è previsto l'esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario e dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti. In aggiunta per le micro imprese è stabilito il divieto di iscrizione degli strumenti finanziari derivati al fair value, criterio invece obbligatorio per le altre categorie di imprese.

FEDERICO GIULIANI
Studio Moser

RASSEGNA STAMPA sintesi

male, ma la circolare non precisa le conseguenze previste nel caso in cui tale dimostrazione non venga fornita: la rettifica riguarderà l'intero costo. Si tenga presente comunque che in entrambi i casi vi è l'obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi;

- il contenuto della black list, che ora comprende soltanto Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni, indipendentemente dal livello di tassazione interno.

Per quanto attiene all'efficacia temporale delle modifiche apportate alla black list dal D.M. 27 aprile 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015, il richiamato documento di prassi ha precisato che detti interventi sono efficaci soltanto dalla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti.

(Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2016, pag. 39)

Dal 1° ottobre

le nuove regole sull'anatocismo

Per effetto dell'art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (che ha modificato l'art. 120 del Testo Unico bancario), dal prossimo 1° ottobre i correntisti potranno scegliere se consentire o meno l'addebito in conto degli interessi passivi maturati nell'anno, con la conseguenza che gli interessi addebitati diventano capitale e produrranno interessi.

Con una delibera del 3 agosto scorso il Cici (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) prevede che il cliente abbia due mesi di tempo dalla comunicazione che gli sarà inviata dalla banca, per esprimersi sul punto. Al riguardo la normativa precisa che:

- se manca il consenso del correntista gli interessi non potranno essere addebitati in conto e quindi l'anatocismo non potrà operare;
- gli accrediti sul conto saranno destinati in via prioritaria al pagamento degli interessi.

(Italia Oggi del 28 settembre 2016, pag. 31)

In arrivo numerosi Pvc per le annualità 2012, 2013 e 2014

In arrivo numerosi processi verbali di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per le annualità 2012, 2013 e 2014 nei confronti di contribuenti che già avevano ricevuto comunicazioni di compliance: lo ha scritto la Guardia di Finanza in una circolare indirizzata ai propri reparti, nella quale si escludono comunque "problemi di coordinamento con gli uffici delle Entrate".

È inoltre fatta salva la possibilità per le Fiamme Gialle di intraprendere verifiche autonome e formulare rilievi ulteriori rispetto a quelli già evidenziati dall'Agenzia delle Entrate; a quest'ultima saranno comunicate le eventuali attività riguardanti soggetti destinatari di lettere di compliance.

(Italia Oggi del 28 settembre 2016, pag. 31)

Consolidato, avvisi di accertamento da notificare anche alla controllante

Gli avvisi di accertamento notificati alla società controllata designata e relativi alla determinazione del reddito del consolidato devono essere notificati anche alla controllante stabilita nell'Unione europea o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (See) con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni: lo ha precisato l'Agenzia

RASSEGNA STAMPA sintesi

delle Entrate con la circolare n. 40/E/2016, sulla base di quanto dispone l'art. 60-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In linea generale, quindi, vale il principio secondo cui tutti gli adempimenti previsti in via ordinaria in capo alla consolidante devono intendersi riferiti alla controllata designata. Con il citato documento di prassi viene chiarito anche che il requisito della residenza della controllante dev'essere determinato sia sulla base della normativa interna fiscale dello Stato Ue/See, sia alla luce delle cosiddette "tie-breaker rules" di origine convenzionale.

(Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2016, pag. 43)

Per l'evasione dell'Iva non bastano i dati bancari

Al fine di provare l'evasione dell'Iva, non è sufficiente limitarsi ai dati relativi alle movimentazioni bancarie: tali dati necessitano infatti di un riscontro. Inoltre, la soglia di punibilità dev'essere calcolata al netto dei soli costi detraibili.

Tali principi sono stati affermati dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre 2016, n. 39789. In particolare, per i giudici di legittimità in sede di determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa il giudice può fare ricorso alle risultanze delle indagini bancarie svolte nell'ambito di un accertamento tributario, purchè proceda ad una verifica autonoma di tali dati assieme ad elementi di riscontro che provino quanto affermato.

(Italia Oggi del 27 settembre 2016, pag. 26)

Escluso da Irap il professionista-docente

È esclusa da Irap l'attività del professionista che svolge anche la professione di docente universitario: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 23 settembre 2016, n. 18734.

Per i giudici di legittimità, in particolare, tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui il contribuente si avvalga di un collaboratore con mansioni operative (ad esempio, una segretaria) e utilizzi beni strumentali non eccedenti, "secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" (come ad esempio un'automobile). Aspetti, questi, che per gli Ermellini denotano l'assenza di una "autonoma organizzazione" ai fini del tributo in esame.

(Italia Oggi del 24 settembre 2016, pag. 32)

L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'Iva

L'irregolarità della fattura dev'essere sanzionata, ma non può comportare il diniego del diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa: il principio è stato confermato recentemente dalla Corte di Giustizia Ue.

Per gli eurogiudici, in particolare, il diritto alla detrazione - disciplinato dagli artt. 167 e seguenti della direttiva Iva - costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Ai sensi dell'art. 168, infatti, "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore" l'Iva dovuta o assolta per acquistare o importare tali beni e servizi.

(Italia Oggi Sette del 26 settembre 2016, pag. 6)

NASPI: assicurazione sociale per l'impiego

È una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, mentre ne restano esclusi:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
- i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

REQUISITI

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione involontario;
- requisito contributivo;
- requisito lavorativo.

STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO

L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Il diritto all'indennità di disoccupazione NASpl deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

REQUISITO CONTRIBUTIVO

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

REQUISITO LAVORATIVO

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpl deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale

dell'Istituto;

- Contact Center integrato INPS - INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile?
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

LA DURATA

La NASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruitive in unica soluzione in forma anticipata.

L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ

La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad euro 1.195,00);
- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad euro 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ (LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI)

Il beneficiario di indennità NASpl, che intenda avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può

richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo spettante e non ancora erogato. A tal fine, l'assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di NASpl se l'attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto alla NASpl.

L'anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpl ha sottoscritto una quota del capitale sociale. Qualora il percettore di NASpl sia beneficiario dell'indennità in misura ridotta per effetto di precedente opzione per il cumulo, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della riduzione stessa.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

L'indennità può essere riscossa:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Attività di lavoro subordinato: in costanza di per-

cezione di indennità NASpl, la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ipotesi di contratto di durata pari o inferiore al predetto limite, la prestazione è sospesa d'ufficio per l'intera durata del rapporto di lavoro, per essere nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine della sospensione.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I percettori dell'indennità di disoccupazione NASpl possono richiedere l'assegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

NOVITÀ IN ARRIVO DAL 1° GENNAIO 2017

I disoccupati che perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Per chi è già in mobilità alla data del 31 dicembre 2016, non ci saranno cambiamenti e continuerà a percepire l'indennità prevista fino alla fine del periodo di assistenza.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperi Martinelli

RAVEDIMENTO IVA: compensazione tardivo versamento

Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento IVA periodico attraverso la compensazione con il credito IVA emergenti da liquidazioni IVA periodiche successive.

Al riguardo la citata risoluzione ministeriale ha chiarito quanto segue: la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza, è tuttavia necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR 633/1972 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR, in applicazione dell'art. 8 del DPR 542/1999.

Trattandosi di compensazione orizzontale la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs.

241/1997 e di 700.000 euro annui di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 388/2000. Qualora il credito IVA da destinare in compensazione sia superiore al limite dei 15.000 euro, tuttavia, non occorre il visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso. Il ravvedimento può inoltre essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale; in tal caso il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione. Inoltre, qualora il credito IVA da destinare in compensazione sia superiore al limite di 15.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall'art. 10, DL 78/2009.

ALESSANDRO DALMONEGO
Studio Fronza Commercialisti Associati

RASSEGNA STAMPA sintesi

Rottamazione auto, solo sul margine l'Iva relativa alla cessione di pezzi di ricambio
L'Iva sulla cessione di pezzi di ricambio ottenuti dalla demolizione di veicoli acquistati da privati, dev'essere calcolata solo sul margine di utile del rivenditore e non sul prezzo pieno: è quanto affermato dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle conclusioni presentate lo scorso 22 settembre nell'ambito della causa C-471/15. Nel parere l'Avvocato ricorda che il regime speciale del margine si applica alle cessioni di "beni mobili materiali, suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli stati membri". Da tale definizione non si può giungere alla conclusione di escludere i beni provenienti originariamente da un unico insieme, ma separabili dal medesimo, quali i pezzi di ricambio asportati dai veicoli fuori uso. Il problema, semmai, sta nell'individuare il criterio corretto di determinazione del prezzo di acquisto dei beni; aspetto, questo, la cui soluzione deve necessariamente essere affidata ai singoli Stati.
(Italia Oggi del 24 settembre 2016, pag. 33)

Raddoppio dei termini, nuove regole con effetto retroattivo

Il mancato inoltro della denuncia penale all'autorità giudiziaria entro i termini ordinari di accertamento comporta la disapplicazione del raddoppio dei termini, anche nel caso in cui gli avvisi di accertamento fossero stati emessi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Lo hanno confermato due recenti pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 4261/30/16, depositata il 18 luglio scorso) e della Ctp di Roma (sentenza n. 20399/41/16, depositata il 19 settembre).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (decreto sulla "certezza del diritto"), il raddoppio opera soltanto in caso di inoltro della denuncia penale entro i termini ordinari; il terzo comma dell'articolo citato fa "comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento (...) notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

(Italia Oggi del 22 settembre 2016, pag. 29)

La dichiarazione corretta "cancella" il reato

Tutti i delitti dichiarativi si consumano nel momento in cui viene commessa la violazione prodromica - come ad esempio l'omessa fatturazione al cliente - ma quando è presentata la dichiarazione. Di conseguenza, qualora il contribuente in sede di dichiarazione "rimuova" la violazione, quest'ultima non assume più alcun rilievo sotto il profilo penale. A tal fine sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione contenente gli importi corretti relativi ad imponibile ed imposta, senza la necessità di effettuare ulteriori adempimenti.

Questo principio è importante in vista della prossima scadenza - fissata al 30 settembre - per la presentazione dell'Unico: quest'anno si applicano infatti per la prima volta a regime le novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, contenente la riforma delle sanzioni penali e amministrative, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre. Si ricorda che il reato di dichiarazione infe-

RASSEGNA STAMPA sintesi

dele scatta se l'imposta evasa supera il limite dei 150mila euro (anziché dei precedenti 50mila).

(Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2016, pag. 35)

GdF: particolare attenzione al circuito money transfer

I trasferimenti di denaro effettuati attraverso il circuito money transfer finiscono nel mirino delle Fiamme Gialle: l'attenzione si concentra soprattutto con riferimento alle operazioni sotto i mille euro, come precisa una circolare inviata dal Comando generale della Guardia di Finanza ai propri reparti territoriali. I quali sono invitati - si legge nel documento - a "consolidare un elevato livello di attenzione nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi forniti dai money transfer operanti sul territorio nazionale, alla luce dei perduranti profili di rischio da più fonti segnalati circa il possibile utilizzo di tale circuito per finalità di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo". Sono infatti questi sistemi "che pongono una serie di criticità in materia di tracciabilità della provenienza e della destinazione dei flussi finanziari movimentati, finendo con l'eludere i presidi antiriciclaggio in tema di adeguata verifica e conoscenza effettiva della clientela".

(Italia Oggi del 21 settembre 2016, pag. 37)

Tributi locali, agevolazioni anche al box pertinenziale "non integrato"

Le agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali per la prima casa spettano anche nel caso in cui l'autorimessa non costituisca pertinenza dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di Milano (sez. I) con la sentenza n. 6392/16, depositata lo scorso 20 luglio. Per i giudici lombardi, infatti, "l'articolo 3 del regolamento lci del comune di Milano distingue le pertinenze integrate dalle pertinenze non integrate (cioè autorimesse situate nel medesimo stabile della casa di abitazione e autorimesse situate in fabbricati separati) e stabilisce che l'esenzione dall'imposta locale spetta solo per le prime". Alla luce degli artt. 817 e 818 del codice civile, si tratta peraltro di una differenziazione che appare irragionevole.

(Italia Oggi del 21 settembre 2016, pag. 43)

Nulla la notifica al parente

La notifica di una cartella di pagamento effettuata nelle mani di un parente che, pur vivendo presso lo stesso numero civico del contribuente abita in un altro appartamento, è da considerarsi nulla: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 15 settembre 2016, n. 18202. Per i giudici di legittimità, in particolare, se la notifica non avviene in mani proprie, il destinatario dev'essere cercato presso l'abitazione oppure dove ha l'ufficio; in mancanza, l'atto dev'essere consegnato in tali luoghi a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Quindi la consegna deve avvenire nella casa di abitazione o presso il domicilio del contribuente; qualora avvenga in luoghi diversi, è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato.

(Italia Oggi del 20 settembre 2016, pag. 27)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

ACCONTO IVA 2016

L'acconto IVA per l'anno 2016 deve essere versato entro il 27 dicembre 2016. La percentuale stabilita come per lo scorso anno è dell'88% e viene così determinata:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI	CONTRIBUENTI MENSILI
Metodo storico	
88% dell'IVA a debito IV trimestre 2015 (rigo VL38-VL36+Acconto)	88% dell'IVA a debito mese dicembre 2015 (rigo VH12)
Nel caso di variazione delle scadenze di liquidazione	
Da mensile a trimestrale 88% ultime tre liquidazioni mensili anno 2015 (VH10+VH11+VH12)	Da trimestrale a mensile un terzo dell'88% dell'IVA a debito del IV trimestre 2015 (rigo VL38-VL36+Acconto)
Metodo previsionale	
88% dell'IVA che si prevede di versare per il IV trimestre 2016	88% dell'IVA che si prevede di versare per il mese di dicembre 2016
Metodo ex art. 3 D.L. 477/93	
100% dell'Iva relativa alle operazioni effettuate dal 1° ottobre al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'Iva sugli acquisti annotati nello stesso periodo	100% dell'Iva relativa alle operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'Iva sugli acquisti annotati nello stesso periodo

Gli importi vanno determinati al lordo dell'acconto 2015.

La scelta tra i tre metodi può essere fatta tenendo conto del vantaggio economico che ne deriva senza alcuna condizione.

VERSAMENTO MINIMO

Non si versa se l'importo risultante è inferiore ad euro 103,29.

Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.

Il codice da utilizzare per il versamento è il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per quelli trimestrali.

SOGGETTI ESONERATI

- Soggetti che nel periodo di riferimento dell'anno 2015 si trovavano a credito (senza considerare il pagamento dell'acconto);
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- Soggetti che hanno cessato l'attività prima del 30.11.2016, se mensili o prima del 30.09.2016, se trimestrali;
- I contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- I produttori agricoli;
- I soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- I raccoglitori e i rivenditori di rottami, casami, carta da macero, vetri e simili, esonera-

ti dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

- Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva;
- I contribuenti che adottano il regime dei "minimi".

SANZIONI

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30% dell'imposta non versata, con la possibilità del ravvedimento operoso:

- entro 14 giorni con sanzione 1%
- da 15 a 30 giorni con sanzione 1,5%;
- entro 90 giorni 1,67%;
- entro 1 anno 3,75%.

Vanno sempre calcolati gli interessi di mora, attualmente allo 0,2%.

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi

